

**DETERMINAZIONE N. 67
DEL 07/07/2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINI TRA AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO E L'UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO LIUC

Il Direttore: dott. Marco Onofri

U.O. Proponente: Struttura Complessa SC Affari Generali e Istituzionali

Responsabile del procedimento: Avv. Elisa Maria Rottoli

L'atto si compone di 9 pagine
di cui 4 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE

VISTI:

- l'art. 11 della l.r. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità) così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. q) della l.r. 11/08/2015 n. 23 (Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della l.r. 30/12/2009, n. 33) che istituisce l'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo (nel seguito ACSS) quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile;
- la l.r. 28/11/2018, n. 15 "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della l.r. 33/2009" (testo unico delle leggi regionali in materia di sanità);

VISTI altresì:

- Il DPGR n. 205 del 19.12.2018 con il quale il Dott. Marco Onofri è stato nominato Direttore dell'Agenzia con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e sino al termine della Legislatura ai sensi dell'art. 11 comma 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.;
- la determina n. 118 del 21/12/2018 con la quale l'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo ha preso atto del DPGR n. 205 del 19.12.2018 sopra citato;
- Il DPGR n. 284 del 05/04/2019 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di Direzione dell'Agenzia;
- La determina n. 23 del 10/04/2019 avente ad oggetto "nomina collegio sindacale 2019-2022;
- la determina n. 44 del 19/06/2019 avente ad oggetto "presa d'atto nomina Comitato di Direzione dell'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo";
- la determina n. 60 del 29/07/2019 presa d'atto DPGR n. 357 del 26/07/2019 avente ad oggetto "nuove determinazioni in ordine al Comitato di direzione dell'Agenzia di Controllo del Servizio Sociosanitario Lombardo";

RICHIAMATE:

- la DGR N.X/4552 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Approvazione Linee di indirizzo sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo";
- la DGR N.X/4966 del 21/03/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo: presa d'atto dell'Atto Costitutivo, del Documento di Organizzazione e funzionamento, del regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia ed autorizzazione del budget preventivo per l'anno 2016 e modifica punto 8 Linee di indirizzo di cui alla DGR N.X/4552/2015 (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)";

- la DGR N.X/5355 del 27/06/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 9, L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. N. 23/2015 e N.41/2015 (richiesta di parere alla Commissione Consiliare)";
- la DGR N.X/5512 del 02/08/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 9, L.R.33/2009 così come modificata dalla L.R. N.23/2015 e N.41/2015 (a seguito di parere della Commissione Consiliare)" che ha, tra l'altro, definitivamente approvato il documento di organizzazione e funzionamento dell'agenzia che prevede l'assetto definitivo dell'Ente stabilendo che il reclutamento del personale dell'Agenzia avvenga preferibilmente attingendo dal personale dipendente del sistema regionale, in particolare dalle ATS e dalle ASST, mediante l'istituto del comando;
- la DGR N. X/5646 del 03/10/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine al regolamento del personale, alla sede ed al compenso per i membri del Comitato di Direzione dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo";
- la DGR n. XI/2774 del 31/01/2020 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Socio Sanitario Lombardo";
- la determinazione n. 79 del 31.08.2017 con la quale l'Agenzia ha preso atto della delibera n. 3 del 19.07.2017 del Comitato di Direzione avente ad oggetto "Adeguamento dell'assetto organizzativo dell'Agenzia" approvando il documento denominato "Riorganizzazione ACSS 2017", con decorrenza 01.09.2017;
- la determina n. 81 del 31.08.2017 avente ad oggetto "Definizione degli ambiti di competenza in ordine all'adozione degli atti di natura gestionale ed organizzativa e delle aree di attività delle strutture dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo";
- la determina n. 87 del 08/11/2019 avente ad oggetto "aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo di cui alla determina n. 79/2017 e n. 81/2017";
- la determinazione n. 37 del 24/04/2020 avente ad oggetto: "Preso d'atto verbale n. 4 del 25 febbraio 2020 del Comitato di Direzione in merito all'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo di cui alla determina n. 79/2017, n. 81/2017 e n. 87/2019 e ulteriori determinazioni.";
- la determina n. 14 del 02/02/2021: "Preso d'atto del verbale n. 14 del 15 ottobre 2020 e del verbale n. 2 del 25 gennaio 2021 del Comitato di Direzione in merito all'aggiornamento dell'assetto organizzativo dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo di cui alle determine n. 79/2017, n. 81/2017, n. 87/2019 e n. 37/2020." e successiva determina n. 15 del 04/02/2021;

RICHIAMATO l'art. 15 - comma 1- della Legge n. 241/90 che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTI E RICHIAMATI la DGR n. X/7763 del 17/01/2018, concernente il riallineamento degli indirizzi regionali in materia di tirocini curriculari riportati nella DGR n.825/2013 e il decreto n. 6286 del 07.05.2018;

CONSIDERATO CHE:

- è interesse dell'Agenzia promuovere rapporti istituzionali professionalizzanti con le Università per strutturare ed innovare le competenze del proprio personale, con l'obiettivo, tra l'altro, di assicurare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi affidati all'Agenzia stessa, stabiliti dal citato art.11 L.R. n. 23/2015;
- ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

VISTA la convenzione collettiva di tirocini, predisposta e resa disponibile dall'Università Carlo Cattaneo LIUC, concernente l'attivazione di tirocini curriculari, recante le modalità di attivazione e di gestione dei percorsi formativi, allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che la convenzione in parola ha validità di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigenza della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe;

DATO ATTO che gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento dei singoli tirocini saranno definiti dal Progetto Formativo Individuale che dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante;

CONSIDERATO che;

- I tirocini saranno svolti nell'arco temporale definito nei Progetti Formativi Individuali entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio e che eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio;
- la durata definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto

promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale;

CONSIDERATO che ACSS individuerà, per ogni progetto formativo che verrà attivato dalla presente Convenzione, un Dirigente responsabile quale proponente e responsabile degli obblighi connessi dall'esecuzione del singolo tirocinio;

RITENUTO pertanto di approvare la convenzione con l'Università LIUC per la realizzazione di tirocini curriculari, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che la Convenzione non comporta oneri per l'Agenzia;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare e sottoscrivere la Convenzione collettiva di tirocini con l'Università Carlo Cattaneo LIUC concernente l'attivazione di tirocini curriculari, recante le modalità di attivazione e di gestione dei percorsi formativi, allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che per ogni progetto formativo che verrà attivato dalla presente Convenzione ACSS individuerà un Dirigente responsabile quale proponente e responsabile degli obblighi connessi dall'esecuzione dello stesso;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio di ACSS;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33 del 30/12/2009 il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore
MARCO ONOFRI

Imposta di bollo assolta in modo virtuale da
Università Carlo Cattaneo – LIUC autorizzazione
protocollo n. 2006/24677 del 26/06/2006 Agenzia
delle Entrate ufficio di Busto Arsizio

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO

(AI SENSI DELLA DGR 17.01.2018, N.7763 E DEL DECRETO 07.05.2018 N.6286)

TRA

Università Carlo Cattaneo - LIUC di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede legale in Corso Matteotti, 22 – 21053 Castellanza (VA), Codice Fiscale/P.Iva 02015300128, rappresentata dal Direttore Divisione Didattica Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci, nata il 30/07/1967 a 84100 Salerno, in qualità di autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276

E

Agenzia di Controllo del Sistema socio sanitario Lombardo di seguito denominato “soggetto ospitante”, con sede legale in Via Pola, 12, 20124 Milano Codice Fiscale 97743230159 rappresentata dal Direttore Dott. Marco Onofri, nato a Bologna (BO) il 24/06/1952

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 2.1 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 le Istituzioni Universitarie sono soggetti abilitati a promuovere tirocini extracurricolari in Regione Lombardia e in mobilità interregionale;
- Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 N. 7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente “tirocinante” per lo svolgimento di tirocini curriculari.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli Indirizzi regionali per la specifica tipologia di tirocinio, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
3. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato con più sedi territoriali, il tirocinio è regolamentato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato ovvero come disposto dall'art. 2 comma 5-ter del decreto legge 76/13 così come convertito dalla Legge 99/13, può essere regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma dove è ubicata la sede legale. Lo schema di Convenzione di riferimento è quello predisposto dalla Regione o Provincia autonoma della quale il soggetto ospitante intende adottare la normativa.

ARTICOLO 3 - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante dell'accordo insieme alla presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4 - LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio, delle attestazioni finali e, per i tirocini extracurricolari, della redazione del Dossier Individuale.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5 - INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto di quanto disciplinato agli articoli 3.8 e 4.2 degli Indirizzi regionali, essendo oggetto della presente convenzione i soli tirocini curriculari, non è prevista alcuna indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6 - GARANZIE ASSICURATIVE E COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

1. Il soggetto promotore assicura ogni tirocinante:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, *copertura INAIL posizione n° 6597431/71*;
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi *polizza RCT n. 402346953 Axa Assicurazioni*;
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo.
3. Per i tirocini extracurricolari l'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ARTICOLO 7 - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico

sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

1. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
2. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
3. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità di 5 (cinque) anni e decorre dalla data di sottoscrizione e comunque fino alla conclusione dell'ultimo tirocinio avviato in vigore della stessa, comprese eventuali sospensioni o proroghe

ARTICOLO 9 - PROROGA SOSPENSIONE E RECESSO ANTICIPATO DEL TIROCINIO

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Eventuali periodi di sospensione e di proroga verranno formalizzati all'interno della piattaforma "career service LIUC" senza che questo comporti l'emissione di ulteriori documenti cartacei.

La sospensione e la proroga saranno regolamentate dai medesimi termini di cui alla Presente Convenzione.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Castellanza, lì

(firma per Università Carlo Cattaneo – LIUC)

Direttore Divisione Didattica

(firma per Agenzia di Controllo del Sistema socio sanitario

lombardo

Dott.ssa Raffaella Maria Angelucci

Legale Rappresentante

Dott. Marco Onofri